


Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge 17 luglio 2006 n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 contenente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che modifica, tra l'altro, la denominazione del Ministero dell'Ambiente in "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", così come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

CONSIDERATO che, a seguito della sopra citata riorganizzazione ministeriale, le competenze in materia di politiche di riduzione della CO₂ e della mobilità sostenibile sono state attribuite alla Direzione per il clima, l'energia e l'aria (nel seguito anche denominata "DG CIEA");

VISTO il D.P.C.M. del 15 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei conti, Reg. n. 1, Fog. 498, in data 19 febbraio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della DG CIEA alla Dott.ssa Giusy Lombardi;

VISTO il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concernente "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. n. 38 del 20 febbraio 1998 concernente il "Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero, Bilancio e della Programmazione Economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'articolo 7, comma 3 della Legge 3 aprile 1997 n. 94" e le relative circolari attuative dell'ex Ministero del Tesoro;

VISTA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e s.m.i. recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (Suppl. Ordinario n. 45). "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022";

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” Supplemento ordinario n. 46 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 305 del 31 dicembre 2019 - Serie generale;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l'articolo 19 che prevede la messa all'asta delle quote;

VISTO l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che istituisce il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità” (nel seguito anche “Programma”). Il Programma prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33 bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste;

VISTO il decreto attuativo n. 177 del 14 agosto 2020 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio derivante dal Programma per l'anno 2020 e definita l'articolazione della struttura organizzativa per la gestione e l'attuazione del Programma medesimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 221 del 5 settembre 2020 (di seguito anche “decreto attuativo”);

VISTO in particolare l'articolo 9 del decreto attuativo sopra menzionato che individua i soggetti attuatori del Programma, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Amministrazione responsabile per l'attuazione del medesimo decreto, si avvale di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 2 del decreto attuativo, per le attività di controllo di cui all'articolo 11 del decreto attuativo e di monitoraggio degli oneri derivanti dal Programma di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto attuativo; di CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del decreto attuativo; delle proprie società *in house* per le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 10 del decreto attuativo e la verifica di congruità con le finalità del presente decreto dei codici ATECO e della tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto attuativo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale delle suddette società nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo 7955 "Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità" dello stato di previsione del Ministero medesimo, nel limite massimo del 2%;

VISTO l'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni;

CONSIDERATO che l'attuazione del Programma amplia la sfera degli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei servizi che tale dicastero è tenuto a fornire al cittadino anche in via diretta;

CONSIDERATO inoltre che il Programma presenta specifiche peculiarità che prevedono la ingegnerizzazione di meccanismi e automatismi ad alto contenuto tecnologico, in particolare attraverso l'uso dell'Information and Communication Technology (ICT);

CONSIDERATO che esistono già applicazioni sviluppate, attraverso il ricorso alla SOGEI da parte di altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione dei benefici di cui al Programma, quindi tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalità di cui al presente decreto;

CONSIDERATO che la SOGEI ha fra le proprie finalità istituzionali lo svolgimento di ogni attività di natura informatica per conto della Amministrazione pubblica;

CONSIDERATO che la SOGEI rappresenta un centro di competenze integrate per la realizzazione di servizi informatici in grado di governare la complessità del sistema pubblico, così contribuendo alla modernizzazione del paese e partecipando attivamente al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO dunque che la SOGEI appare il soggetto più idoneo per lo svolgimento delle attività necessarie allo sviluppo e la gestione della sopra citata applicazione web e alle attività connesse, poiché dispone di competenze tecnico-scientifiche di elevato profilo in materia di supporto alla realizzazione delle attività in parola e di tutta la documentazione scientifica utile per supportare l'amministrazione;

CONSIDERATO che la SOGEI è stata interamente acquisita dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e i relativi diritti dell'azionista in virtù dell'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, e che ai sensi del vigente Statuto della Società il controllo analogo è esercitato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 4 del proprio Statuto, che prevede che la SOGEI in quanto Organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze ha per oggetto prevalente la prestazione "in house" di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali ed ha, tra l'altro, per oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale;

TENUTO CONTO che per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, la Società si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;

VISTA la nota del Direttore generale della CIEA prot. 58124 del 24 luglio 2020 con la quale era stato richiesto a SOGEI S.p.A di presentare una proposta per la realizzazione delle attività previste nello schema di decreto attuativo che riguardava inizialmente le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio derivante dal Programma fino al 2024;

VISTA la proposta presentata da SOGEI S.p.A trasmessa a mezzo PEC in data 4 agosto 2020 relativa alla realizzazione delle attività di sviluppo, evoluzione e conduzione del buono mobilità per il periodo 2020-2024;

VISTA la nota del Direttore generale della CIEA prot. 69150 del 7 settembre 2020 con la quale è stato richiesto a SOGEI S.p.A di presentare una proposta per la realizzazione delle

attività previste al citato art. 9 del decreto attuativo, ed in particolare lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 2 del decreto attuativo, il controllo di cui all'articolo 11 del decreto attuativo e il monitoraggio degli oneri derivanti dal Programma di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto attuativo;

VISTA la proposta presentata da SOGEI S.p.A trasmessa a mezzo PEC in data 6 ottobre 2020 relativa alla realizzazione delle attività di sviluppo, evoluzione e conduzione del buono mobilità, di importo pari a € 997.889,43 (novecentonovantasettemilaottocentottantanove/43), IVA esclusa, equivalente a € 1.217.425,10 (unmilione duecentodiciassettemilaquattrocentoventicinque/10) IVA inclusa;

VISTA la nota prot. 79241 del 7 ottobre 2020 con la quale la DG CIEA ha informato il Sig. Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto dell'intenzione di sottoscrivere una Convenzione con la SOGEI S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto attuativo n. 177 del 14 agosto 2020, di importo pari a € 997.889,43 (novecentonovantasettemilaottocentottantanove/43), oltre IVA;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, SOGEI in data 31 luglio 2020, nota prot. n. 24833, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla Società ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione alle attività previste dal decreto attuativo;

VISTE le note prot. n. 1305 del 10 agosto 2020 e prot. 68900 del 9 settembre 2020 con cui rispettivamente il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il proprio parere in ordine alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SOGEI S.p.A.;

TENUTO CONTO che la SOGEI S.p.A. aveva provveduto a trasmettere l'informativa finalizzata alla verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario ai Dipartimenti delle Finanze e del Tesoro a seguito della richiesta della DG CIEA richiamata nei visti precedenti prot. 58124 del 24/07/2020 e che la suddetta Società ha ritenuto di non dover procedere ad una ulteriore informativa ai suddetti Dipartimenti a seguito della ulteriore richiesta effettuata dalla DG CIEA con la richiamata nota prot. n. 69150 del 07/09/2020;

VISTA la relazione/istruttoria, effettuata dalla DG CIEA in data 07/09/2020, sull'affidamento alla società SOGEI S.p.A. delle attività di sviluppo, evoluzione e conduzione del buono mobilità;

CONSTATATA la congruità del prezzo praticato dalla SOGEI, in quanto la medesima è in grado di fornire le attività rispondenti alle esigenze dell'amministrazione sulla base di corrispettivi unitari determinati dal Dipartimento delle Finanze a seguito di specifiche attività di benchmarking, nell'ambito del contratto di servizi quadro, protocollo n. 2093 del 23 dicembre 2005, stipulato per il periodo 1 gennaio 2006–31 dicembre 2011 tra il Dipartimento

delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SOGEI, come modificato e integrato dall'atto aggiuntivo, protocollo n. 8491/2009 stipulato in data 15 luglio 2009, per il periodo 1 luglio 2009–31 dicembre 2011, successivamente prorogato con atto protocollo n. 2959 del 15 dicembre 2011 fino al 29 febbraio 2012, attualmente in regime di proroga in virtù del disposto dell'art. 5, commi 4 e 5 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTA la nota DG CIEA prot. 79850 del 08/10/2020 con cui è stata approvata la documentazione presentata da SOGEI il 6 ottobre 2020;

VISTA la Convenzione relativa alla realizzazione delle attività di sviluppo, evoluzione e conduzione del buono mobilità per l'anno 2020 stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA e SOGEI S.p.A. il 13 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della sopracitata Convenzione, l'importo riconosciuto a SOGEI per la realizzazione delle attività di sviluppo, evoluzione e conduzione del buono mobilità è pari a € 1.217.425,10 (unmilione duecentodiciassettemilaquattrocentoventicinque/10), IVA inclusa;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'affidamento pari a € 1.217.425,10 (unmilione duecentodiciassettemilaquattrocentoventicinque/10), IVA inclusa, a valere sul capitolo 7955 pg 1 "Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità" - Missione 18 – Programma 16 - Azione 2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA, non supera il limite fissato all'art. 9, comma 3 del decreto attuativo;

RITENUTO di approvare la Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA e SOGEI del 13 ottobre 2020;

DECRETA

Art. 1

1. Per le finalità di cui in premessa è approvata la Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA e SOGEI S.p.A. stipulata il 13 ottobre 2020.

Art. 2

1. Per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 sono impegnate risorse pari a € 1.217.425,10 (unmilione duecentodiciassettemilaquattrocentoventicinque/10) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore della SOGEI S.p.A. (P.IVA 01043931003) con sede in Roma, via Mario Carucci n. 99.

2. La copertura finanziaria per la realizzazione delle attività di sviluppo, evoluzione e conduzione del buono mobilità previste dalla Convenzione di cui al precedente articolo 1, pari a € 1.217.425,10 (unmilione duecentodiciassettemilaquattrocentoventicinque/10), IVA inclusa è assicurata a valere sulle risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA assentite sulla Missione 18, Programma 16, Azione 2 del capitolo 7955 pg 1 “Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità” in conto residui di lett. F e.p.r. 2019 .

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Giusy Lombardi

LOMBARDI

GIUSY

MINISTERO

DELL'AMBIENTE

Direttore Generale

14.10.2020 14:14:07 UTC





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

sogei

CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TU-
TELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM)**

E

LA SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.P.A.

(SOGEI)

**PER LO SVILUPPO, L'EVOLUZIONE E LA CON-
DUZIONE DEL BUONO MOBILITÀ**

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO E DURATA	10
ARTICOLO 2 SERVIZI	11
ARTICOLO 3 IMPORTO MASSIMO DELL'ATTO	12
ARTICOLO 4 GARANZIE.....	13
ARTICOLO 5 RAPPORTI PERIODICI	13
ARTICOLO 6 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	15
ARTICOLO 7 ESONERO DELLA SOCIETÀ DA RESPONSABILITÀ... 16	
ARTICOLO 8 REFERENTI PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI.....	16
ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE	17
ARTICOLO 10 PAGAMENTO	18
ARTICOLO 11 SICUREZZA DEL SISTEMA	19
ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI DATI	19
ARTICOLO 13 RISERVATEZZA	21
ARTICOLO 14 PROPRIETÀ DEI RISULTATI.....	22
ARTICOLO 15 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
ARTICOLO 16 ESONERO DALLA CAUZIONE	24
ARTICOLO 17 ONERI E SPESE CONTRATTUALI.....	24
ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE.....	25
ARTICOLO 19 OBBLIGATORIETÀ E EFFICACIA.....	26
ARTICOLO 20 COMPOSIZIONE DELL'ATTO E VALORE DEGLI ALLEGATI.....	26

**CONVENZIONE PER LO SVILUPPO,
L'EVOLUZIONE E LA CONDUZIONE DEL BUONO
MOBILITÀ**

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma, codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Giusy Lombardi, in qualità di Direttore generale pro tempore della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria ai sensi del DPCM del 15 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti il 19/02/2020, Reg. n. 1, Fog. 498;

E

SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato, dott. Andrea Quacivi che agisce per la stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 7 agosto 2018 e integrati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2019;

CONCORDATO CHE

- a) salva diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno nella presente Convenzione il significato in appresso indicato;

- *Ministero*: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- *Atto*: indica la presente Convenzione e i suoi allegati;
- *Contratto Quadro*: indica il contratto di servizi quadro, protocollo n. 2093 del 23 dicembre 2005, stipulato per il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2011 tra il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la SOGEI, come modificato e integrato dall’atto aggiuntivo, protocollo n. 8491/2009 stipulato in data 15 luglio 2009, per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2011, successivamente prorogato con atto protocollo n. 2959 del 15 dicembre 2011 fino al 29 febbraio 2012, attualmente in regime di proroga in virtù del disposto dell’art. 5, commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 16/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12 e ss.mm. e ii. i cui corrispettivi unitari sono stati più volte rideterminati dal Dipartimento delle Finanze a seguito di specifiche attività di *benchmarking*, da ultimo con lettera prot. n. 34780 del 28 novembre 2018;
- *Parte*: indica, a seconda dei casi, *Ministero* o *SOGEI*;
- *Parti*: *Ministero* e *SOGEI*, sottoscrittori del presente *Atto*;
- *Rapporto/i Periodico/i*: indica i rapporti bimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e della spesa nel pe-

riodo di riferimento, nonché le risultanze degli indicatori dei livelli di servizio;

- *Servizi*: indica le attività erogate dalla SOGEI di cui al successivo articolo 2;
- *Società*: Società Generale di Informatica S.p.A SOGEI come in epigrafe.

PREMESSO CHE

- a) La legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 97, dispone che *“al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattafor-*

me informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”;

- b) l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dall'art. 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 istituisce il fondo denominato Programma sperimentale buono mobilità, di seguito anche più brevemente “Programma”. Il Programma sperimentale buono mobilità prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la concessione di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propul-

sione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.;

- c) il decreto del *Ministero* di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico del 14 agosto 2020, definisce le modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità per l'anno 2020 di cui al Programma sperimentale buono mobilità e individua SOGEI quale soggetto di cui avvalersi per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web, accessibile direttamente e dal sito del *Ministero*, per la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento dei fornitori di beni e di servizi di mobilità, di seguito anche più brevemente “esercenti”, per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e per la generazione e validazione dei buoni mobilità, nonché per le attività di controllo sul corretto funzionamento del Programma e per le attività di monitoraggio degli oneri

- derivanti dal Programma;
- d) con lettera del 24 luglio 2020, prot. 58124 il *Ministero* ha chiesto alla *Società* di avviare le necessarie interlocuzioni per definire il progetto di realizzazione dell'applicazione web per la gestione del Programma;
- e) la *Società*, con lettera del 4 agosto 2020, prot. 25267 ha trasmesso al *Ministero* la proposta di progettazione dei servizi connessi allo sviluppo e alla gestione dell'applicazione web relativa al buono mobilità, nonché alla realizzazione delle attività di controllo sul corretto funzionamento del Programma e alle attività di monitoraggio degli oneri derivanti dal Programma medesimo;
- f) con lettera del 7 settembre 2020, prot. 69150 il *Ministero* ha successivamente richiesto di adeguare la predetta offerta limitatamente al 2020 sulla base del Decreto di cui alla precedente lettera c);
- g) la *Società* è stata interamente acquisita dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 59 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e i relativi diritti dell'azionista in virtù dell'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitati dal Ministero

dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, inoltre ai sensi del vigente Statuto della *Società* il controllo analogo è esercitato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

- h) la *Società*, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, in quanto Organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze ha per oggetto prevalente la prestazione “in house” di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali ed ha, tra l'altro, per oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale;
- i) per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, la *Società* si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
- j) ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, la *Società* in data 31 luglio 2020, nota prot. n. 24833, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo ana-

logo sulla *Società* ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell’Azionista sulla *Società* al fine della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario in relazione all’iniziativa di cui al presente *Atto*;

k) con nota del 10 agosto 2020, prot. n. 25974, il Dipartimento delle Finanze e con nota del 10 settembre 2020, prot. 28583, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il proprio parere in ordine alla sottoscrizione del presente *Atto*;

premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente *Atto*, si rende necessario porre in essere tutte le attività per realizzare una piattaforma informatica che assicuri una gestione efficiente e efficace del Programma nel quadro dell’opportunità di avvalimento di cui alla richiamata l. 160/2019.

ARTICOLO 1

OGGETTO E DURATA

1. Le premesse, i documenti in esse richiamati, fanno parte integrante delle pattuizioni, per esplicita volontà delle *Parti*, anche se non materialmente allegati al presente *Atto*. Il presente *Atto* ha ad oggetto i *Servizi* di cui al successivo articolo 2, che la *Società* si obbliga ad eseguire secondo quanto riportato nell’allegato “A” “Descrizione Servizi, corrispettivi e Livelli di Servizio” secondo le modalità e nei tempi riportati

nell'allegato "B" "Piano Tecnico di Automazione e impegno economico".

2. Il presente *Atto* è stato formulato facendo riferimento agli istituti contrattuali, ai criteri e agli importi unitari indicati nel *Contratto Quadro*.
3. Il presente *Atto* regola il rapporto tra il *Ministero* e la *Società*, a decorrere dalla data di registrazione dello stesso da parte degli organi competenti e fino al 30/06/2021. Nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021 saranno realizzate attività gestionali connesse alla chiusura del Programma. Resta inteso che oltre detta data il presente *Atto* potrà essere temporaneamente esteso al solo fine di consentire la conclusione delle attività, nel rispetto delle forme previste dallo Statuto della *Società*, senza ulteriori oneri.
4. In ogni caso il presente *Atto* è prorogabile dalla data di scadenza per un periodo massimo di sei mesi, ai medesimi costi del presente *Atto*, ove sia necessario per espletare le procedure relative all'eventuale nuovo affidamento, fermo restando il vincolo della disponibilità delle relative somme sul corrispondente capitolo di bilancio.

ARTICOLO 2

SERVIZI

1. In esecuzione del presente *Atto*, la *Società* si obbliga a:
 - erogare i Prodotti Servizi Specifici, di cui al successivo comma 2 lettera a);

- realizzare le applicazioni software, attraverso i *Servizi* di cui al successivo comma 2, lettera b);
 - fornire supporto al *Ministero* attraverso i *Servizi* di cui al successivo comma 2 lettera c).
2. I *Servizi* di cui al precedente comma 1 lettere da a) a c), meglio specificati nell'allegato "A" ed ulteriormente specificati nell'allegato "B" al presente *Atto*, sono:
- a) Prodotti Servizi Specifici:
 - i. Assistenza centrale agli utenti;
 - ii. Conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi open centrali;
 - iii. Disaster Recovery base.
 - b) Servizi di sviluppo ed evoluzione del software.
 - c) Servizi di supporto, sono:
 - i. Supporto istituzionale;
 - ii. Supporto progettuale operativo;
 - iii. Governo del Contratto Esecutivo.
3. La *Società* si impegna a rispettare le tempistiche previste dal decreto attuativo del 14 agosto 2020 di cui in premessa all'art. 5, comma 1, all'art. 6, comma 2 e all'art. 7, comma 1, per l'operatività dell'applicazione web.

ARTICOLO 3

IMPORTO MASSIMO DELL'ATTO

1. L'importo massimale per le attività di cui al presente *Atto* è pari a € 997.889,43 (novecentonovantasettemilaottocentoot-

tantanove/43), IVA esclusa, equivalente a € 1.217.425,10 (unmilione duecentodiciassettemilaquattrocentoventicinque/10) IVA inclusa. Il suddetto importo è posto a carico del Programma.

ARTICOLO 4

GARANZIE

1. La *Società* assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell'*Atto*, per qualsiasi danno direttamente causato a persone o beni, tanto della *Società* quanto del *Ministero*, in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite in tutto o in parte da terzi.
2. La *Società* si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività siano esenti da virus nonché a realizzare ogni e qualsiasi opportuna attività atta a porre efficacemente rimedio nel caso in cui i programmi non siano esenti da virus.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla *Società* anche per il fatto del terzo, rimanendo il *Ministero* del tutto estraneo ai rapporti tra la *Società* e le ditte fornitrici.
4. Con riferimento ai precedenti commi 2 e 3, la *Società* si obbliga a provvedere anche alla rimozione di ogni e qualsiasi errore alla stessa direttamente imputabile, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 5

RAPPORTI PERIODICI

1. La *Società* darà conto del servizio erogato mediante appositi *Rapporti Periodici*, secondo lo schema di cui all'allegato "C", denominato "Schema Rapporto Periodico", che riportano i dati di preventivo e i consuntivi.
2. I *Rapporti Periodici* con cadenza bimestrale, salvo diversa richiesta da parte del *Ministero*, verranno trasmessi dalla *Società* al *Ministero*, entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del periodo di riferimento, fermo restando che il *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo bimestre dell'anno di riferimento sarà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del bimestre stesso.
3. Il *Ministero* verificherà, in sede di esame del *Rapporto periodico*, che le prestazioni oggetto del presente *Atto* siano state erogate, sotto il profilo degli obiettivi, delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, in conformità alle previsioni dell'*Atto* e dei suoi allegati.
4. Il *Ministero* concluderà la verifica di ciascun Rapporto Periodico entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla trasmissione dello stesso da parte della *Società*. Procedendo all'approvazione, autorizzerà l'emissione delle fatture.
5. Trascorso il termine di cui al precedente comma 4 in assenza di specifico riscontro da parte del *Ministero*, la *Società* provvederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi previsti per le attività indicate nel *Rapporto Periodico* e il *Ministero*

sarà tenuto ai relativi pagamenti.

ARTICOLO 6

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. I livelli di servizio dei *Servizi* di cui al precedente articolo 2 commi 1 e 2 che la *Società* dovrà conseguire e l'importo delle penali da applicare, in caso di loro mancato conseguimento, sono dettagliatamente descritti nell'allegato "A" al presente *Atto*.
2. Le penali potranno essere applicate dal *Ministero* previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Società* che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. Il *Ministero*, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il *Ministero* si riserva di richiedere il maggior danno.
4. La *Società* provvederà a pagare al *Ministero* l'importo della penale indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 2. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni del *Ministero*, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso

riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 15 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.

ARTICOLO 7

ESONERO DELLA SOCIETÀ DA RESPONSABILITÀ

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 4, la *Società* non è responsabile per ritardi o impossibilità nello svolgimento delle attività, dovuti a cause ad essa non imputabili; in particolare, la *Società* non può essere ritenuta responsabile per fatti o circostanze dipendenti, derivanti da o comunque connessi con:
 - a. l'inadempimento di prestazioni o l'inattività o il ritardo nell'espletamento di attività non affidate alla *Società* nell'ambito del presente *Atto*;
 - b. eventi fortuiti o causa di forza maggiore.

ARTICOLO 8

REFERENTI PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI

1. Entro 15 (quindici) giorni successivi alla sottoscrizione del presente *Atto*, il *Ministero* e la *Società* nominano ciascuna un proprio referente per la gestione dello stesso. Il referente della *Società* indicato sarà Responsabile unico delle attività convenzionali (RUAC) per l'intero periodo di esecuzione della Convenzione. A questo il *Ministero* farà riferimento per gli aspetti generali, o interpellierà per ogni problema riguardante

la fornitura stessa. Tra i compiti del Responsabile della *Società* rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione delle attività oggetto del presente *Atto* conformemente ai contenuti dello stesso e dei relativi allegati e delle eventuali richieste dal Referente del *Ministero* avanzate in conformità a quanto previsto nei citati documenti. Il Responsabile della *Società*, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile della *Società* deve inoltre garantire, nei casi eccezionali di criticità e di urgenza, le necessarie sinergie e la soluzione tempestiva delle problematiche; gestire le criticità e i rischi complessivi di progetto risolvendo tutti i potenziali conflitti e/o eventuali disservizi; riferire proattivamente sull'ottimale e costante dimensionamento, in quantità e qualità, del team impiegato.

2. L'effettuazione delle comunicazioni richieste o da effettuarsi in relazione al presente *Atto*, ivi comprese eventuali contestazioni, avverrà tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.
3. Gli indirizzi PEC presso i quali le *Parti* eleggono domicilio sono: per la *Società*: protocollosogei@pec.sogei.it, per il *Ministero*: clea@pec.minambiente.it.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi contrattuali per i *Servizi* di cui al precedente articolo 2, comma 2 sono riportati nell'allegato "A".
2. La *Società*, nell'ambito dell'importo complessivo di cui al precedente articolo 3, comma 1, procederà bimestralmente salvo diversa richiesta da parte del Ministero, alla fatturazione sulla base dei servizi erogati riportati nei singoli *Rapporti Periodici* di cui al precedente articolo 5, acquisita la preventiva autorizzazione del *Ministero* all'emissione della fattura secondo quanto definito all'articolo 5, comma 4.
3. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente *Atto*, il *Ministero* potrà compensare il credito con quanto dovuto alla *Società*. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente *Atto* non esonera in nessun caso la *Società* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il *Ministero* ritiene si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere, a parere del *Ministero*, l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 10

PAGAMENTO

1. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna fattura, il *Ministero* provvede a effettuare il relativo mandato di pagamento.
2. I pagamenti sono effettuati mediante accredito esclusivo sui conti correnti bancari intestati alla *Società* e de-

dicati alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136; le coordinate bancarie saranno comunicate dalla *Società* al *Ministero* tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della *Società* o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza.

3. La *Società*, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al *Ministero* eventuali variazioni relative alle coordinate bancarie di cui al precedente comma. In assenza di tali notificazioni, la *Società* esonera il *Ministero* da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 11

SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Tenuto conto dei livelli di servizio richiesti, la *Società* in collaborazione con il *Ministero* dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche e operative nel rispetto dei concordati livelli di sicurezza del sistema, come previsti nell'allegato "A".

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le *Parti* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati

personali.

2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle *Parti* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il *Ministero* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula dell'*Atto*, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'*Atto* stesso. Tutti i dati acquisiti dal *Ministero* potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente *Atto*, i legali rappresentanti pro-tempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La *Società* prende atto ed acconsente che in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del *Ministero* (www.minambiente.it) nella sezione relativa alla trasparenza.

6. Il *Ministero*, con la sottoscrizione dell'allegato "D" "Atto di designazione del responsabile del trattamento" al presente *Atto*, nomina la *Società* Responsabile esterno del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del citato Regolamento.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

1. La *Società* si obbliga a non divulgare in alcun modo e forma le notizie – classificate dal *Ministero* come riservate – relative alle attività dei sistemi informativi del *Ministero* di cui il personale della stessa *Società* venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente *Atto*, ivi comprese le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati. Tale obbligo non sussiste per le notizie già note o di pubblico dominio.
2. La *Società* si impegna, altresì, a prevedere, nella disciplina contrattuale che regola i rapporti con i fornitori a fare osservare anche a questi ultimi gli obblighi stabiliti dal Codice Etico.
3. Le predette notizie e informazioni, comprese quelle relative al software, non possono essere utilizzate dalla *Società* e/o da chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente *Atto*. A tal fine, la *Società* si obbliga ad adottare opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte negli archivi dei siste-

mi informativi del *Ministero*, nonché quelle necessarie a garantire la sicurezza fisica, logica e delle infrastrutture di rete dei Sistemi Informativi stessi.

4. Le statuizioni di cui al comma 3 del presente articolo riguardano tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente *Atto*, che resta, comunque, di esclusiva proprietà del *Ministero*, quale unico destinatario del servizio svolto.

ARTICOLO 14

PROPRIETÀ DEI RISULTATI

1. Le applicazioni software realizzate dalla *Società* in attuazione del presente *Atto* e gli eventuali prodotti realizzati sono di proprietà del *Ministero*.
2. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del *Ministero* nel caso in cui la *Società* utilizzi, per l'esecuzione delle attività previste nel presente *Atto*, dispositivi e soluzioni su cui altri siano titolari di diritti di privativa.
3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati realizzati dalla *Società* o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del *Servizio*, rimarranno di titolarità ed esclusiva proprietà del *Ministero* che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpe-

tu, illimitato e irrevocabile.

4. La *Società* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. La *Società*, pertanto, si obbliga a manlevare il *Ministero*, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
5. Qualora venga promossa nei confronti del *Ministero* un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle applicazioni software realizzate dalla *Società*, la *Società* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente *Atto*, o comunque direttamente o indirettamente ad esso connesse, ove non sia stato possibile comporre bonariamente fra i referenti delle *Parti* di cui al precedente articolo 8, ciascuna *Parte* comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre bonariamente la controversia, le *Parti* si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, en-

tro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di dieci giorni.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente *Atto*, né consentiranno se non per concordate ragioni gravi e rilevanti alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra *Parte*, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio possano garantire il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. In caso di mancata composizione bonaria, la controversia è devoluta alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 16

ESONERO DALLA CAUZIONE

1. La *Società* è esonerata dall'obbligo di prestare cauzione poiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne è azionista unico e in quanto trattasi di un organismo di diritto pubblico che opera nell'interesse e per conto delle Amministrazioni Pubbliche nel settore dei servizi informatici e dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 17

ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*, ad eccezione di quelle che, per legge, cedono a carico del *Ministero*.
2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni di cui al presente *Atto* sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA che essa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Di conseguenza, al presente *Atto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. Eventuali modifiche al presente *Atto*, concordate tra i referenti delle *Parti* e approvate dalle stesse, potranno dare luogo alla revisione dello stesso. Qualsiasi modifica delle condizioni stabilite deve, in ogni caso, avvenire per iscritto. In particolare il presente *Atto* potrà essere modificato alla luce di interventi legislativi e amministrativi che allarghino la platea dei beneficiari del Programma sperimentale buono mobilità nonché modifichino specifici aspetti legati all'attribuzione del buono mobilità.
2. Resta inteso che le clausole del presente *Atto* sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di disposi-

zioni legislative o regolamentari entrate in vigore successivamente alla stipula dell'*Atto* stesso.

ARTICOLO 19

OBBLIGATORIETÀ E EFFICACIA

1. Il presente *Atto* è vincolante per la *Società* a decorrere dalla data di sottoscrizione, mentre per il *Ministero* sarà vincolante solo dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di contabilità di Stato.
2. Resta inteso che il *Ministero* comunicherà tempestivamente per iscritto alla *Società* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 20

COMPOSIZIONE DELL'ATTO E VALORE DEGLI ALLEGATI

1. Il presente *Atto* si compone di n. 20 articoli e di n. 4 allegati, di cui al seguente comma 2, che, sottoscritti digitalmente dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Vengono allegati al presente *Atto* i seguenti documenti:
 - “A”: “Descrizione Servizi, corrispettivi e Livelli di Servizio”.
 - “B”: “Piano Tecnico di Automazione e impegno economico”
 - “C”: “Schema Rapporto Periodico”
 - “D”: “Atto di designazione del responsabile del trattamento”.

Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare

Direzione Generale per il
clima, l'energia e l'aria
(Dott.ssa Giusy Lombardi)

Firmato digitalmente

Società Generale
d'Informatica S.p.A. (SOGEI)

Amministratore Delegato

(Dott. Andrea Quacivi)

Firmato digitalmente

Rapporto di verifica

Nome file **1626-REG-1602666927845-SOGEI_PROT_33112_2020_701.pdf.p7m (1)
.p7m**

Data di verifica **16/11/2020 15:14:33 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 LOMBARDI GIUSY	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	
2	 ANDREA QUACIVI	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	3	
	Appendice A		4	



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 0000289 del 14/10/2020, con oggetto 1/2_Convenzione DG CIEA - SOGEI S.p.A. "Sviluppo, evoluzione e conduzione del buono mobilità" del 13/10/2020 - Decreto direttoriale di approvazione n. 289 del 14/10/2020 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0044701 - Ingresso - 16/10/2020 - 11:25 ed è stato ammesso alla registrazione il 02/11/2020 n. 3433 con la seguente osservazione:

Nell'ammettere a visto e registrazione il provvedimento si segnala che l'amministrazione avrebbe dovuto far precedere l'atto dalla determina a contrattare di cui all'articolo 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016

Il Consigliere Delegato
FRANCO MASSI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
UGO MONTELLA
(Firmato digitalmente)